



Unione dei Comuni della Media Valle Camonica
Civiltà delle Pietre

c/o Municipio di Capo di Ponte – Via Stazione n. 15 – 25044 Capo di Ponte (BS)
C. F. 90020920170 – P. Iva 03253150985
Tel. 0364/42001 Fax 0364/42571

SCHEMA DI CONTRATTO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA PROCEDURA COATTIVA PER GLI OMESSI VERSAMENTI DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E DI NATURA PATRIMONIALE DEI COMUNI ADERENTI ALL'UNIONE.CIG: A02A837591

L'annonel giornodel mese presso la sede dell'Unione, sita in Via Stazione 15, 25044 Capo di Ponte (BS)

TRA

l'Unione dei Comuni della Media Valle Camonica "Civiltà delle pietre" (di seguito denominata UNIONE o CONCEDENTE) con sede a, Via c.f..... rappresentata da nato a il abilitato alla sottoscrizione del presente atto con delibera n°..... del

E

.....che di seguito per brevità verrà chiamata CONCESSIONARIO con sede a codice fiscale e partita iva..... nella persona di nato a il e residente a..... in Via..... abilitato alla sottoscrizione del presente atto.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio dei 4 Comuni Aderenti, del servizio di riscossione coattiva delle entrate patrimoniali, tributarie e delle sanzioni amministrative (comprese le violazioni al Codice della Strada).

2. Con la presente concessione vengono trasferite all'aggiudicatario tutte le potestà e pubbliche funzioni inerenti alla riscossione coattiva delle entrate sopra descritte, con riferimento alla titolarità, direzione e controllo del procedimento; l'aggiudicatario sarà il soggetto legittimato ad attivare le relative procedure cautelari ed esecutive, avvalendosi dei poteri e degli strumenti previsti dalle normative vigenti al momento dell'avvio della riscossione coattiva.
3. Con la predetta concessione viene altresì trasferito il rischio operativo sostanziale derivante dall'esercizio delle funzioni e dei poteri finalizzati all'incasso delle liste di carico trasmesse al concessionario; a tal fine è prevista la fissazione di un corrispettivo a favore del concessionario, determinato sulla base delle riscossioni effettivamente conseguite ed incassate direttamente dai Comuni aderenti, previa emissione di regolare fattura.
4. La descrizione specifica delle modalità di gestione del servizio è contenuta nel Capitolato.

ART. 2

DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

1. La durata della concessione è stabilita in mesi 60 decorrenti dalla data di stipula del contratto.
2. Alla scadenza del periodo, il rapporto contrattuale si intende risolto senza obbligo di disdetta, salvo possibilità di proroga tecnica nelle more della nuova procedura di affidamento.
3. L'ammontare presunto dell'affidamento è di € Iva esclusa.

ART. 3

REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

1. Per l'attività di riscossione coattiva oggetto della presente concessione l'UNIONE riconosce al Concessionario un compenso in termini percentuali di (al netto di IVA, se e in quanto dovuta) calcolato sulle somme effettivamente riscosse (al netto delle spese di notifica e di procedura) a qualsiasi titolo conseguite.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 790, della Legge 160/2019, il concessionario trasmette all'UNIONE, entro il giorno 15 del mese, la rendicontazione riferita alle somme contabilizzate nel mese precedente e affluite sui conti correnti dedicati dei Comuni aderenti. Entro lo stesso termine invia la fattura elettronica delle proprie competenze attraverso il sistema di interscambio (SDi) con il riepilogo per Comune aderente.
3. Il pagamento avviene entro 60 giorni dal ricevimento della fattura elettronica, previo accertamento della regolarità contributiva della ditta nei confronti degli Enti Previdenziali. Tutti gli importi sono assoggettati ad I.V.A. di legge.
4. I corrispettivi sopra determinati resteranno invariati per tutto il periodo della durata della convenzione e non saranno soggetti ad alcuna revisione.

ART. 4

VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE

1. I versamenti di ogni tipologia di entrata affidata per gli adempimenti di riscossione coattiva vengono incassati su distinti e separati conti correnti intestati al singolo Comune e dedicati alla riscossione delle entrate oggetto dell'affidamento; al concessionario sarà garantito l'accesso a detti conti correnti, al solo fine di consentire allo stesso la verifica e la rendicontazione dei versamenti dei debitori/contribuenti.

ART. 5
DISCARICO PER INESIGIBILITÀ

1. Allo scadere del 24° mese dalla trasmissione della lista di carico il concessionario predispone e trasmette tramite Posta elettronica Certificata all'UNIONE, per ciascuna lista, un elenco debitamente motivato di quote ritenute definitivamente inesigibili.
2. Per ogni quota ritenuta definitivamente inesigibile il concessionario produce, su richiesta dell'UNIONE, adeguata documentazione volta a dimostrare le procedure di riscossione intraprese, l'avvenuto espletamento di ogni indagine necessaria a verificare la consistenza finanziaria del contribuente e a motivare pertanto le ragioni per il riconoscimento di inesigibilità.
3. Una volta verificata ed accertata l'inesigibilità delle quote, l'UNIONE con provvedimento del Responsabile del Settore Finanziario, previo parere favorevole dei Comuni aderenti, provvede al discarico formale delle suddette somme inesigibili.
4. Costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:
 - a. mancato svolgimento di azioni esecutive, cautelari, conservative e di ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie, salvo dimostrazione da parte del concessionario dell'effettiva impossibilità all'attivazione di tali procedure;
 - b. vizi o irregolarità compiute nelle attività di notifica;
 - c. mancata comunicazione di inesigibilità entro il termine perentorio di 24 mesi decorrenti dalla ricezione della lista di carico, fatta eccezione per procedure di particolare complessità in corso alla suddetta data, rispetto alle quali il concessionario dovrà relazionare al Settore competente;
 - d. mancata riscossione per fatto imputabile al concessionario a causa di imperizia e/o negligenza.
5. Il concessionario, in caso di inesigibilità comprovata per causa a lui imputabile, dovrà versare all'UNIONE, entro trenta giorni dalla relativa richiesta, l'intera quota, comprensiva degli interessi, calcolati al tasso legale dalla data della presa in carico. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, l'UNIONE è autorizzata alle compensazioni contabili in sede di liquidazione dei corrispettivi o, a sua insindacabile scelta, con escussione della cauzione.

ART. 6
FORMAZIONE E CONSEGNA DELLE LISTE DEI CREDITI (RUOLI)

1. La riscossione coattiva delle entrate viene effettuata mediante ingiunzione fiscale, ai sensi del R.D. 639/1910, per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020. Per gli atti emessi a partire dal 1° gennaio 2020, anche se riferiti ai rapporti pendenti alla stessa data in base alle norme che regolano ciascuna entrata, le attività di riscossione sono regolate dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 792 e seguenti, della Legge 160/2019, fermo restando che, per espressa indicazione del comma 804 della citata Legge, le disposizioni di cui ai commi da 794 a 803 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni previste dal testo unico di cui al R.D. 639/1910 fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 792.
2. L'UNIONE invia periodicamente al concessionario:
 - a. l'elenco dei debitori morosi, suddiviso per Comune aderente, tipologia di credito, anno di riferimento, estremi fattura o documento equipollente o avviso di accertamento/accertamento esecutivo, importo del credito, degli eventuali interessi, sanzioni e spese da recuperare;
 - b. avvisi di accertamento/solleciti con messa in mora elaborati dall'Ufficio Tributi o da altri Uffici interessati dall'attività di recupero di entrate patrimoniali da inviarsi ai contribuenti entro un termine congruo e comunque non inferiore a 20 giorni dalla scadenza, per consentire il pagamento

di quanto dovuto.

Le spese per la postalizzazione di tali atti sono poste a carico del debitore e saranno rimborsate al Concessionario;

- 3.** Gli elenchi e gli atti trasmessi dovranno essere completi delle seguenti indicazioni:
 - a. qualora trattasi di persona fisica: cognome, nome, data (giorno, mese e anno) e luogo (comune e provincia) di nascita, ultima residenza nota e codice fiscale;
 - b. qualora si tratti di impresa commerciale: nome della ditta o ragione/denominazione sociale, sede legale della ditta o della società, codice fiscale o partita IVA.
- 4.** Entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione delle liste di carico oppure entro i termini fissati sugli atti notificati dovrà essere inviata al debitore l'informativa prevista dall'articolo 1, comma 792, lettera c), della Legge 160/2019 e, per gli atti emessi prima del 1° gennaio 2020, notificata l'ingiunzione fiscale.

Articolo 7 RENDICONTAZIONE

- 1.** Il concessionario trasmette con scadenza mensile all'UFFICIO UNICO TRIBUTI dell'UNIONE le rendicontazioni analitiche su supporto informatico (foglio Excel), nel quale, per ogni somma riscossa, dovrà essere individuata la tipologia di entrata (es. IMU), ed ogni tipo di informazione che consenta in modo chiaro e dettagliato il controllo delle singole partite rimosse. In particolare dovranno essere indicati i seguenti dati:
 - a) dati utente/contribuente;
 - b) importo somme versate e relativa annualità, specificando importo interessi, importo eventuali sanzioni, importo spese di notifica, importo eventuali somme rimosse a titolo di IVA, importo somme rimosse a titolo di procedure cautelari/esecutive;
 - c) numero di elenco nel quale è iscritta la somma riscossa;
- 2.** Relativamente alla sola riscossione della tariffa rifiuti dovrà essere rendicontata, oltre a quanto richiesto al punto precedente, la somma riscossa a titolo di tributo provinciale.
- 3.** Su richiesta il concessionario dovrà fornire la situazione aggiornata, per ogni tipologia di entrata, dello stato della riscossione, delle procedure cautelari/esecutive in corso, nonché dello stato delle notifiche.
- 4.** Ai fini del rimborso il concessionario deve altresì rendicontare le spese di notifica, postali e le spese per le procedure cautelari e/o esecutive.

ART. 8 ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

- 1.** Al Funzionario Responsabile dei Tributi sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale come prescrive la normativa vigente.
- 2.** Tra il Concessionario ed il Funzionario Responsabile dei Tributi, potranno essere sottoscritti protocolli tecnici esecutivi allo scopo di chiarire ed approfondire gli aspetti tecnici dei servizi oggetto dell'incarico nel rispetto degli obiettivi dell'Unione.
- 3.** Il personale del Concessionario è formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico.

ART. 9 RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato nella gestione del servizio a terzi e solleva l'UNIONE da ogni responsabilità diretta e/o indiretta. Sono compresi sia danni alle persone sia alle cose nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto.
2. Il concessionario ha contratto apposita polizza per responsabilità civile derivante dal servizio affidato, con una compagnia di assicurazione autorizzata all'esercizio, almeno dieci giorni prima della data fissata per la consegna del servizio oggetto del presente capitolato, di importo pari ad euro 500.000,00.
3. La durata della copertura assicurativa è superiore alla durata del contratto, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso, coincidente con il termine ultimo di chiusura delle procedure di riscossione.
4. Resta ferma la responsabilità del concessionario riguardo al risarcimento di eventuali maggiori danni eccedenti i massimali di garanzia, ovvero esclusi dalle condizioni contrattuali di polizza. Eventuali scoperti e franchigie dovranno essere integralmente risarciti agli aventi causa.

ART. 10

RISERVATEZZA E SEGRETO D'UFFICIO - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il Concessionario ed i suoi dipendenti e collaboratori sono vincolati dal segreto d'ufficio.
2. Le notizie e le informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non potranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento dell'affidamento.
3. È garantita l'integrale osservanza del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. n. 196/03 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di protezione dei dati personali.

ART. 11

OBBLIGHI DELL'UNIONE

1. L'Unione si impegna a mettere a disposizione del Concessionario qualsiasi atto reperibile presso gli uffici competenti, utile per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto. Le modalità e i tempi di accesso sono concordati con i Responsabili di Servizio/Dirigenti.

ART. 12

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio di riscossione assumendone l'intera responsabilità e subentrando al Comune in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni di legge in vigore.
2. Il concessionario attiva tutte le procedure esecutive previste dalla legge a tutela del credito del Comune, secondo i criteri di proporzionalità, economicità, efficienza, efficacia e celerità nel recupero, nel rispetto degli interessi giuridicamente rilevanti del debitore/contribuente.

ART. 13

INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. In caso di interruzione in tutto o in parte dei servizi esplicitati nell'art. 1, qualunque sia la causa,

anche di forza maggiore, l'Unione avrà la facoltà di provvedere direttamente alla gestione del servizio stesso sino a quando saranno cessate le cause che hanno determinato tale circostanza, ferme restando tutte le responsabilità a carico del Concessionario derivanti dall'interruzione del servizio medesimo.

2. Tutte le spese ed i rischi derivanti dai casi di cui al comma precedente rimarranno a completo carico del Concessionario.

ART. 14
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

1. Ai sensi e nei limiti fissati dall'art. 175 commi 4 e 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, l'UNIONE si riserva la facoltà, nel periodo contrattuale di richiedere eventuali servizi aggiuntivi o complementari non previsti e comunque attinenti alla riscossione delle entrate, alle stesse condizioni contrattuali.

ART. 15
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DI SUBAPPALTO

1. È vietata la cessione del contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, a pena di risoluzione dello stesso senza alcuna formalità.

2. Considerata la particolare natura delle attività la società affidataria è obbligata ad eseguire direttamente gli obblighi contrattualmente assunti con espresso divieto di subappalto, anche solo parziale.

3. Il verificarsi degli eventi predetti, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e lo scioglimento della convenzione senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

ART. 16
DECADENZA, REVOCA DELLA CONCESSIONE E CLAUSOLE DI RISOLUZIONE

1. Il concessionario incorre nella decadenza dalla gestione nei casi disciplinati dall'articolo 13 del D.M. 289/2000 e precisamente:

a) per la cancellazione dall'albo;

b) per non aver iniziato il servizio alla data fissata;

c) per inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'onori;

d) per non aver prestato od adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;

e) per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione.

2. È facoltà dell'UNIONE revocare la concessione per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 176, comma 4, del D.lgs. 50/2016, previo il pagamento delle prestazioni eseguite. In tal caso, il concessionario rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa, anche di natura risarcitoria, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.

3. Tale facoltà deve essere esercitata per iscritto, mediante invio al concessionario, da parte del Responsabile di Servizio, di una formale comunicazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., da darsi con un preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, decorsi i quali l'Ente concedente prende in consegna i servizi e ne verifica la regolarità.

4. Il contratto, oltre che nell'ipotesi di cui all'articolo 108 del D.lgs. 50/2016, potrà essere risolto anticipatamente, con motivata determinazione dirigenziale, nel caso di continue irregolarità o abusi

verificatisi nell'espletamento del servizio, previa contestazione, a mezzo PEC o raccomandata A.R., delle inadempienze al concessionario ed assegnazione allo stesso di un termine di 10 giorni per le eventuali controdeduzioni. L'UNIONE si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni imputabili a colpe del concessionario.

5. Qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate, ancorché l'elenco non sia esaustivo, è facoltà dell'UNIONE, previa contestazione nei tempi e modi già indicati - risolvere il contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del C.C. con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa:

- a) applicazione di penali, in un anno solare, in misura superiore al 20% del deposito cauzionale;
- b) danno all'immagine dell'UNIONE;
- c) violazione degli obblighi in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 136/2010 e delle previsioni di cui all'Articolo 24;
- d) cessazione, in tutto o in parte, dell'attività, per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- e) apertura di una procedura concorsuale e/o procedimento penale a carico del concessionario;
- f) se il concessionario, nell'esecuzione della riscossione coattiva, dimostri grave imperizia o negligenza tale da compromettere la regolarità del servizio o il perseguimento dei risultati prefissati;
- g) se si verifica la persistente inadempienza agli obblighi assicurativi del personale dipendente;
- h) violazione del divieto di cui all'Articolo 18;
- i) per la scoperta preesistenza o il verificarsi durante la gestione di una causa di incompatibilità prevista dalla normativa vigente;
- j) in caso di violazione degli obblighi derivanti dal "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62 nonché dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'UNIONE", estesi, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo del concessionario.

ART. 17 REGISTRAZIONE

1. La presente convenzione non è soggetta a registrazione ai sensi dell'Art. 5 D.P.R. n.131/86.

ART. 18 ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Concessionario tutte le spese (imposte, tasse, bolli, diritti, ecc.) e quant'altro dovuto in dipendenza del presente contratto.

ART. 19 FORO COMPETENTE

1. Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra l'Unione e il Concessionario, sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è competente il Foro di Brescia.

2. Tuttavia l'Unione e il Concessionario si impegnano a risolvere in via preferenziale attraverso la forma dell'accordo bonario di cui all'articolo 206 del D.Lgs 50/2016 eventuali contenziosi che dovessero insorgere durante la conduzione della concessione.

ART. 20
NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia, nonché a quelle civilistiche, contrattuali e ai regolamenti e tariffe dei Comuni membri dell'Unione.

PER L'UNIONE

Il Responsabile del servizio
(sottoscritto digitalmente)

PER IL CONCESSIONARIO

Il Legale Rappresentante
(sottoscritto digitalmente)